

Perché serve la norma che tutela il datore

Pierangelo Albini

I nodi. Distinguere tra il profilo assicurativo e quello penale. La pandemia ci costringe a riflettere su questioni complesse come quelle che ruotano attorno alla norma del "Cura Italia", che riconosce come infortunio professionale l'infezione da Covid 19. Fra legge e giustizia, però, meglio patteggiare per la seconda perché, come scriveva John Rawls, «la giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero». In questa chiave si leggono le ragioni delle imprese che non chiedono uno "scudo" per evitare responsabilità, ma, piuttosto, una norma che applichi i principi del diritto. Che fondi, cioè, le responsabilità civili e penali del datore di lavoro, oltre che sul nesso di causalità materiale - che lega la condotta all'evento - anche sull'elemento soggettivo della colpa. Per comprendere queste ragioni si deve distinguere il profilo assicurativo da quello penale. Tutto, infatti, origina dalla scelta che il legislatore ha fatto per la tutela del lavoratore che contraiga il Covid. Fra malattia e infortunio, Governo e Parlamento hanno optato per la tutela assicurativa del secondo, nonostante, la pandemia sia un rischio generico, gravante sull'intera popolazione, e, in quanto tale, escluso dalla tutela assicurativa Inail, come ha sempre affermato anche la Corte Costituzionale. La scelta è presto spiegata: la tutela dell'infortunio è più solida e l'infezione virale - per chi è professionalmente esposto al rischio, come ad esempio i medici - è già considerato infortunio professionale. Serviva, però, una norma che "forzasse" il principio cardine dell'



assicurazione infortuni, la professionalità dell' evento, equiparando «l' occasione di lavoro alla causa di lavoro». Così l' Inail ha potuto dare ampiezza alla protezione assicurativa, riconoscendo l' origine professionale al Covid, nonostante sia un fenomeno esogeno all' impresa e all' attività lavorativa. Del resto, dimostrare quando e dove si sia contratto il virus è operazione pressoché impossibile, così, supportato da presunzioni, il rischio generico da Covid-19 è entrato nella tutela assicurativa nonostante, i principi costituzionali. L' infortunio, riconosciuto e indennizzato dall' Inail, ancorché sulla base della semplice "occasione di lavoro", pone le condizioni per accertare eventuali responsabilità civili e penali del datore di lavoro in ordine all' omessa attivazione di tutte le misure per evitare il contagio. Questo collegamento non è del tutto limpido perché non è mai stato sancito formalmente dal legislatore un netto distinguo tra l' impianto giuridico-normativo dell' assicurazione (Dpr 1124/1965) e quello della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008). Al contrario, poiché sono presenti numerose connessioni fra questi due sistemi di norme, il riconoscimento dell' infortunio incide immediatamente sulla posizione del datore di lavoro (per mancata prevenzione), fondando i presupposti per la sua responsabilizzazione anche sul piano della sicurezza sul lavoro. Insomma, le presunzioni nel riconoscimento assicurativo riverberano i propri effetti sul piano delle responsabilità civili e penali, anche in conseguenza del fatto che la normativa sulla sicurezza (dall' articolo 2087 del Codice civile al Dlgs 81/2008), per come interpretata, pone a carico del datore di lavoro una responsabilità sostanzialmente oggettiva. Per questi motivi si chiede di qualificare come eccezionale la tutela di un rischio generico e di prevedere una norma che introduca, almeno, la semplice esimente dell' aver adottato efficacemente i protocolli e le altre disposizioni che la pubblica autorità impone per il contenimento del contagio. Nessuno chiede di abolire gli articoli 589 e 590 del Codice penale ma, semplicemente, di tener conto che il Covid 19 è un virus ubiquitario, incontrollato ed incontrollabile, ignoto alla scienza e non ancora debellato da un vaccino. La legge ha dato la miglior tutela possibile al lavoratore, adesso, bisogna evitare che si producano conseguenze che, il datore di lavoro, pubblico e privato, avverte, non senza qualche ragione, improprie e ingiuste. Direttore area Lavoro , welfare e capitale umano di Confindustria © RIPRODUZIONE RISERVATA.